

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 6 aprile 1942, n. 81

Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. [legge fallimentare]

Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel presente provvedimento, in virtù dell'art. 147, D.Lgs. 09.01.2006, n. 5

TITOLO III - Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

Articolo 169 bis

Contratti pendenti

Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente. (3)

In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161. (4)

Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80 primo comma.

In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al

credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. (5)

(1) (2)

(1) Il presente articolo aggiunto dall'art. 33, D.L. 22.06.2012, n. 83, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 134, con decorrenza dal 12.08.2012

(2) La rubrica del presente articolo è stata così modificata dall'art. 8, D.L. 27.06.2015, n. 83 con decorrenza dal 27.06.2015 ed applicazione alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, convertito in legge dalla L. 06.08.2015, n. 132 con decorrenza dal 21.08.2015.

(3) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 8, D.L. 27.06.2015, n. 83 con decorrenza dal 27.06.2015 ed applicazione alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 06.08.2015, n. 132 con decorrenza dal 21.08.2015.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 8, D.L. 27.06.2015, n. 83 con decorrenza dal 27.06.2015 ed applicazione alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 06.08.2015, n. 132 con decorrenza dal 21.08.2015.

(5) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 8, D.L. 27.06.2015, n. 83 con decorrenza dal 27.06.2015 ed applicazione alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 06.08.2015, n. 132 con decorrenza dal 21.08.2015.